

7D. REGOLAMENTO DELLA VIGILANZA

La presente istruzione operativa definisce le modalità adottate per l'accoglienza dell'utenza e la vigilanza degli alunni per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Istituzione Scolastica (edificio e relative pertinenze esterne). Essa ha lo scopo principale di garantire uno standard che consenta agli studenti la piena tutela della salute e della sicurezza.

PREMESSA

Quale opportuna premessa delle disposizioni in materia di vigilanza, occorre considerarne le finalità. La vigilanza è connessa all'attività didattica per l'esigenza di assicurare l'insegnamento e, al tempo stesso, le condizioni essenziali per la sua fruizione da parte degli studenti.

L'obbligo di risultato implica l'adozione da parte del docente delle misure ritenute opportune per la necessaria attenzione verso i comportamenti degli studenti durante la lezione ed esclude istruzioni o direttive in merito.

Al contrario la vigilanza è oggetto di specifica regolamentazione in particolari momenti dell'attività scolastica (cambio dell'ora, intervallo, spostamenti degli alunni all'interno della scuola per esercitazioni pratiche di laboratorio o in palestra, assemblee) nonché in caso di attività scolastica svolta all'esterno (viaggi d'istruzione, visite guidate).

VISTO

l' art. 2047 c.c. il quale recita: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto";

VISTO

l'art. 2048 c.c. il quale riporta: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate nel comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto", nonché la sentenza della Cassazione 4.03.1977 n.894 in cui si precisa che l'obbligo di vigilanza assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi;

TENUTA PRESENTE

la sentenza Cass.15 gennaio 1980, n.369 e la sentenza Cass. 23 giugno 1993 n. 6837;

VISTI

l'art. 61 della legge 11 luglio 1980 che limita la responsabilità dei docenti solo in caso di dolo o colpa grave; gli artt. 26,27,44 del CCNL 23.07.2003; la tabella A allegata al CCNL 23.07.2003 – Profilo area A e il DPR 81/2009

in merito all' ORGANIZZAZIONE della VIGILANZA si dispone quanto segue:

TITOLO I

ORARIO

Art. 1

1. La Dirigenza stabilisce e rende nota al personale ed all'utenza l'orario d'ingresso e d'uscita dalle lezioni.

Giorno	Liceo delle Scienze Umane	Liceo delle Scienze Umane
--------	---------------------------	---------------------------

	I biennio	II biennio + quinto anno
Lunedì	8:00 – 12:00	8:00 – 13:00
Martedì	8:00 – 13:00	8:00 – 13:00
Mercoledì	8:00 – 12:00	8:00 – 13:00
Giovedì	8:00 – 13:00	8:00 – 13:00
Venerdì	8:00 – 13:00	8:00 – 13:00
Sabato	8:00 – 12:00	8:00 – 13:00

giorno	Liceo Economico-sociale I biennio	Liceo Economico-sociale II biennio + quinto anno
Lunedì	8:00 – 12:00	8:00 – 13:00
Martedì	8:00 – 13:00	8:00 – 13:00
Mercoledì	8:00 – 12:00	8:00 – 13:00
Giovedì	8:00 – 13:00	8:00 – 13:00
Venerdì	8:00 – 13:00	8:00 – 13:00
Sabato	8:00 – 12:00	8:00 – 13:00

giorno	Liceo musicale (I biennio + II biennio)	
Lunedì	8:00 – 12:00	Si svolgono di pomeriggio le rimanenti quattro ore che caratterizzano l'indirizzo liceale: Esecuzione e interpretazione (primo e secondo strumento), laboratori di Musica d'insieme
Martedì	8:00 – 13:00	
Mercoledì	8:00 – 12:00	
Giovedì	8:00 – 13:00	
Venerdì	8:00 – 13:00	
Sabato	8:00 – 13:00	

2. La ricreazione 10.50-11.05 (all'interno dell'Istituto)
3. L'ingresso degli alunni avviene, di norma, tra le ore 7.55 e le ore 8.00.

TITOLO II VIGILANZA DURANTE L'INTERA ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 2

Vigilanza sugli alunni

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli allievi durante la loro permanenza nell'Istituzione Scolastica (edificio ed eventuali pertinenze esterne). La vigilanza va espletata senza soluzione di continuità, con particolare attenzione ai momenti dell'ingresso, cambi orari, ricreazione ed uscita.

Art. 3

Compiti dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nella classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi).
2. A tal fine i collaboratori Scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata non procrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i docenti del loro settore.

Art. 4

Compiti dei docenti

1. L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli allievi che gli sono affidati (gruppo classe e/o piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio.

Consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori del tempo della ricreazione, solo in casi eccezionali (salvo richieste giustificate formalmente dal genitore) e non più di un alunno alla volta, valutando se l'allievo ha le abilità necessarie per ortato ridii da eventuali situazioni di pericolo.

Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

2. E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.

In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

3. Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: palestra, laboratori, biblioteca, teatro, aula magna ecc.

Art. 5

Vigilanza degli alunni diversamente abili

La vigilanza sui minori/maggiorenni ortato ridi handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

TITOLO III

ACCOGLIENZA/INGRESSO ALUNNI

Art. 6

Il direttore dei "Servizi generali e amministrativi" allo scopo di garantire la vigilanza, dispone la presenza dei collaboratori scolastici all'ingresso delle diverse aree/piani di servizio, curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza.

Art.7

Compiti dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità dell'ingresso. Gli stessi provvederanno a richiudere il cancello al termine dell'orario d'ingresso e a riaprirlo al termine delle lezioni.
2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
3. In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l'assegnazione ad altri docenti.

Art.8

Compiti dei docenti

1. L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe. In caso di ritardo o di assenza deve darne, preventivamente, comunicazione alla dirigenza.
2. E' fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

TITOLO IV

CAMBI ORARI/AVVICENDAMENTO DOCENTI

Art. 9

Nella definizione dell'orario si cerca di consentire l'avvicendamento del personale docente nel rispetto dell'obbligo di vigilanza senza soluzione di continuità.

Art. 10

Compiti dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe.
2. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
3. Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo.
4. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza.
5. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla dirigenza.

Art. 11

Compiti dei docenti

1. Gli insegnanti, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire.
2. Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

Art. 12

Spostamenti della classe per attività in laboratori o aule speciali

I docenti la cui disciplina d'insegnamento comporti esercitazioni pratiche in ambienti speciali come laboratori o palestra, sono tenuti a vigilare gli studenti durante lo spostamento da e per l'ambiente destinato alle esercitazioni pratiche, alle esperienze di laboratorio e agli esercizi ginnici.

TITOLO V

RICREAZIONE (10,50 – 11,05)

E' il momento in cui gli allievi vengono a trovarsi divisi tra aula, aree di transito e servizi igienici richiedendo pertanto una maggiore attenzione nell'obbligo di vigilanza.

Art. 13

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

Art. 14

Compiti dei docenti

1. La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio sulla classe in quella frazione oraria o, in caso di cambi orari, dell'ora precedente.
2. I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.
3. Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.
4. Durante la pausa ricreativa, gli studenti convergono negli ambienti destinati a tal fine:

SEDE CENTRALE: classi – corridoi – cortile lato palestra

SEDE SUCCURSALE: Istituto "P.Venerini": classi – corridoio

In tali ambienti convergono anche i docenti, per assicurare la sorveglianza necessaria, considerato che la presenza di un adulto, tanto più se si tratta di un docente, ha una forte valenza dissuasiva.

TITOLO VI

USCITA

Art. 15

Uscita

Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili nelle aree di transito **la Dirigenza** organizzerà tempi e modalità di uscita delle diverse classi.

Art. 16

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico in servizio all'ingresso dovrà posizionarsi presso l'uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza

Art. 17

Compiti dei docenti

1. E' vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.
2. Al termine delle lezioni i gruppi classe verranno accompagnati, fino al portone di uscita dell'istituzione scolastica dall'insegnante dell'ultima ora di attività. L'ipotesi di far uscire gli allievi senza la riconsegna diretta ai genitori o delegati è subordinata, solo per gli allievi con età di almeno 14 anni, al rilascio, da parte dei genitori o affidatari degli allievi, di apposita richiesta contenente l'assicurazione circa le abilità dell'allievo necessarie per raggiungere l'abitazione in un tragitto privo di situazioni di pericolo da cui non siano in grado di auto tutelarsi.

TITOLO VII

ASSENZA DEL DOCENTE

Art. 18

Vigilanza in caso di temporanea assenza del docente

1. E' vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell'insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla segreteria).
2. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l'assenza al tempo strettamente necessario.

Art. 19

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal “Profilo professionale” (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

Art. 20

Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni

1. In mancanza dell’insegnante di classe assente per qualunque motivo e fino al momento in cui entrerà in servizio l’insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.
2. In mancanza di un supplente i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi. Per la scuola secondaria si provvede alla sostituzione, mediante l’utilizzo di insegnanti disponibili. Quando questo non fosse possibile, la classe scoperta verrà suddivisa in gruppi che andranno stabiliti all’inizio dell’anno scolastico.
3. I docenti hanno l’obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi “scoperte” a causa dell’assenza di un docente, assumendo la responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi. Sarà buona prassi segnalare sul registro o su apposito modulo allegato al registro la presenza degli allievi loro affidati nell’occasione.
4. Nei giorni e durante le ore dedicate allo svolgimento di assemblee di classe e d’Istituto, i docenti con riguardo ai tempi del proprio impegno di servizio, sono tenuti ad assicurare la vigilanza nell’immediatezza dei locali dove si svolge l’assemblea.
 2. In caso di anticipata conclusione o di scioglimento dell’assemblea – per esigenze di ordine o di sicurezza- gli studenti devono ritornare a scuola, per lo svolgimento della normale attività.

TITOLO VIII

VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE VIAGGI CULTURALI, SCAMBI

Art. 21

Visita guidata

1. La visita guidata ha carattere di attività didattica svolta in ambiente esterno alla scuola e comporta l’obbligo di vigilanza del docente che ha promosso l’iniziativa, quale specifica forma d’insegnamento attivo. Per la loro attuazione vedi Titolo VIII del Regolamento interno.
2. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc..) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. La vigilanza sugli alunni va assicurata per tutta la durata dell’attività in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Art. 22

Viaggi d’istruzione

1. Costituiscono attività ricreativa e di impegno culturale afferente il più delle volte a discipline diverse. Per la loro attuazione vedi Titolo VIII del Regolamento interno.
2. La vigilanza degli studenti minori è curata dai docenti accompagnatori, che devono seguire, salvo impossibilità sopravvenuta o rilevanti difficoltà, il programma comunicato dalla scuola e con riferimento al quale la famiglia ha deciso la partecipazione del figlio studente.
3. La vigilanza si svolge durante l’attività dell’intera giornata. Il regime giuridico della responsabilità nei viaggi d’istruzione non differisce da quello applicabile nelle altre attività, salvo il fatto che la

natura stessa dell'attività, i mezzi utilizzati per i trasferimenti, e gli ambienti (nuovi e diversi, visitati e nei quali i partecipanti dimorano) impongono una più intensa attenzione.

4. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).
5. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente sostegno) per alunno disabile o più alunni, su parere vincolante del consiglio di classe. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e/o, dell'assistente personale, dell'educatore, quando presente nella classe.
6. Ai Docenti accompagnatori, non è consentito abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
7. Per il periodo notturno, nell'impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una vigilanza non diretta degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità.
8. Per la partecipazione degli allievi minorenni è necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori e, in tale consenso, va fatto esplicito riferimento all'impossibilità di vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d'albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell'ambito della "culpa in educando".
9. Per i viaggi d'istruzione all'estero, il consenso scritto va acquisito sempre da entrambi i genitori.
10. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

NOTA FINALE

Le situazioni prospettate e le regole richiamate sono desunte dalla normativa generale in tema di vigilanza degli studenti a scuola e dalla interpretazione della giurisprudenza nei casi specifici esaminati.

Il mancato rispetto delle disposizioni può generare forme diverse di responsabilità sia disciplinare che patrimoniale.